

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA  
RICORSO**

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,  
RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI AI  
SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.**

\*\*\*\*\*

PER: Il Dott. Giacomo Bonnoli (C.F. BNNGCM75M02I726N) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)

- *ricorrente*

CONTRO

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica (C.F. 97220210583 – P.IVA 06895721006) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Viale del Parco Mellini, 84;

*resistente*

E NEI CONFRONTI DI: Dott. Andrea Melandri, domiciliato in Roma al Viale del parco Mellini, 84;

*controinteressato*

\*\*\*\*\*

**Oggetto: domanda di annullamento, previa sospensiva in ragione della gravità ed urgenza della situazione obiettiva, dei seguenti provvedimenti:**

- 1- Della delibera n. 60/2018 del 4.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante le "Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni" nella parte in cui dispone di stabilizzare esclusivamente i lavoratori in possesso dei requisiti previsti al comma 1 che hanno maturato un'anzianità di tre anni con contratto a tempo determinato;
- 2- Della determina n. 228/2018 del 30.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante l'indizione del "Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai

- sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60*"; nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
- 3- Della determina n. 238/2018 del 07.09.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, relativo al *"Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", Terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60: nomina delle Commissioni Esaminatrici"*, nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
  - 4- Della determina n. 301/2018 del 15.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella parte in cui approva *"le graduatorie di merito"* del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, indetto con Determina Direttoriale di 30 luglio 2018, numero 228;
  - 5- E nella parte in cui autorizza *"l'assunzione a decorrere dal 1° dicembre 2018 dei vincitori delle singole procedure concorsuali, come individuati nelle graduatorie di merito"*;
  - 6- Dell'allegato numero 1), avente ad oggetto le *"graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "ricercatori", Terzo Livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60"*, nella parte relativa all'approvazione della graduatoria afferente alla Macroarea MA 4, Articolazione 4.1 *"Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici"*, in cui risultano i nominativi dei lavoratori aventi un profilo riconducibile al comma 1, che hanno preso parte illegittimamente alla procedura concorsuale riservata ai lavoratori da stabilizzare ai sensi del comma 2;

- 7- E nella parte relativa all'approvazione della graduatoria afferente alla Macroarea MA 4, Articolazione 4.2 "Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle", in cui risultano i nominativi dei lavoratori aventi un profilo riconducibile al comma 1, che hanno preso parte illegittimamente alla procedura concorsuale riservata ai lavoratori da stabilizzare ai sensi del comma 2;
- 8- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

Per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente ad essere stabilizzata a tempo indeterminato, in quanto vincitrice della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017

\* \* \* \*

#### ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il ricorrente è un dipendente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dove presta servizio come ricercatore con una contrattualizzazione di tipo flessibile.

Alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, il Dott. Bonnoli risultava titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'INAF, come pure, alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato un'anzianità superiore a 36 mesi alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Il suddetto pertanto risulta correttamente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, per beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato mediante partecipazione ad una procedura di reclutamento riservata.

Tuttavia, in data 4.07.2018, in ottemperanza al Decreto Legislativo 75/2017, l'INAF ha adottato la delibera n. 60/2018, avente ad oggetto le "Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni", con la quale veniva deliberata l'approvazione di alcuni principi generali e le modalità di attuazione del "piano generale di arruolamento del personale" (doc. 1 – delibera n. 60/2018).

Tale delibera risulta illegittima e pregiudizievole poiché adottata in violazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, come pure, in violazione delle circolari esplicative n. 3/2017 e n. 1/2018. Difatti, quest'ultima riconosceva il diritto alla stabilizzazione ai sensi del comma 1, esclusivamente ai lavoratori che hanno maturato tre anni di anzianità con contratto

a tempo determinato, escludendo di fatto i lavoratori che hanno raggiunto tale requisito sommando altre forme di contrattualizzazione flessibile.

Pertanto, i precari discriminati dalla resistente vedevano negata la stabilizzazione mediante assunzione diretta e risultavano obbligati a partecipare alla procedura concorsuale riservata ai lavoratori con profilo riconducibile al comma 2, con conseguente pregiudizio per l'odierno ricorrente.

Successivamente, con la determina n. 228/2018 del 30.07.2018, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, dava impulso alla delibera n. 60/2018 indicendo il *"Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60"*, riservato ai lavoratori a tempo determinato che possiedono le caratteristiche di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e ai quali venivano quindi equiparati illegittimamente anche i lavoratori precari con i requisiti del comma 1 che hanno raggiunto l'anzianità di servizio sommando i contratti a tempo determinato e i contratti flessibili (*doc. 2 - Determina n. 228/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*).

Infatti, questi ultimi sono stati individuati dall'amministrazione come coloro che *"hanno titolo alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e della Circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e possono partecipare ai concorsi riservati di cui al comma 2 del citato articolo 20"* (*doc. 6 - Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lga. 75-2017*).

L'odierno ricorrente risultava perciò costretto a partecipare alle procedure di reclutamento, afferenti alle articolazioni 4.1 e 4.2, assieme ai lavoratori precari che non hanno beneficiato della stabilizzazione ai sensi del comma 1, con conseguente lesione del suo diritto ad essere stabilizzato ai sensi del comma 2, dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017.

Successivamente, l'INAF emanava la determina n. 301/2018 del 15.11.2018, a mezzo della quale approvava e pubblicava le graduatorie di merito dei concorsi pubblici riservati, per titoli e colloquio integrativo, indetti con la determina n. 228 del 30.07.2018 (*doc. 4 - Determina n. 301/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*).

Nello specifico, le graduatorie afferenti all'articolazione 4.1, *"Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici"*, nonché, all'articolazione 4.2, *"Fenomeni non termici, raggi"*

cosmici e astro particelle”, appaiono manifestamente illegittime, in quanto il Dott. Bonnoli risulta in entrambe escluso a causa dalla presenza di numerosi candidati con un profilo riconducibile al primo comma, in assenza dei quali sarebbe risultato vincitore in ambedue i concorsi (doc. 5 – Allegato numero 1 “Graduatorie di merito”).

Tutto ciò premesso, si chiede l'annullamento dei provvedimenti richiamati per i seguenti profili di illegittimità.

.....

### MOTIVI IN DIRITTO

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, CO. 1 DEL D.LGS 75/2017, ALLE PROCEDURE SELETTIVE RISERVATE AI LAVORATORI PRECARI DA STABILIZZARE AI SENSI DELL'ART. 20, CO. 2 DEL D.LGS 75/2017: violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017; violazione e falsa applicazione della circolare n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.**

Premesso quanto precede in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, preme immediatamente osservare che le graduatorie pertinenti alla Macroarea 4 “Astrofisica relativistica e particelle”, articolazione 4.1 “Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici” e articolazione 4.2 “Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle”, risultano illegittime e visibilmente viziate dalla presenza di lavoratori precari che sono privi dei requisiti per partecipare alle procedure selettive.

Si osserva che il ricorrente è un dipendente dell'INAF in possesso dei requisiti per poter correttamente beneficiare della stabilizzazione ai sensi del comma 2, dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, attraverso la partecipazione ad una procedura selettiva riservata.

Diversamente, i lavoratori precari che hanno preso illegittimamente parte alle procedure descritte, vantano un profilo riconducibile al primo comma dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, pertanto, hanno diritto ad essere stabilizzati a tempo indeterminato mediante assunzione diretta.

A tal proposito, si richiama l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, avente ad oggetto il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, il quale al comma 1 dispone che: “le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con il rapporto di lavoro a tempo

*determinato, possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*

*b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

*c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni."*

Ciò posto, si rammenta che il comma 2, dell'art. 20 prevede che: *"nello stesso triennio 2018 – 2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

*b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."*

Orbene, la normativa summenzionata riconosce due differenti tipologie di lavoratori precari a seconda dei requisiti posseduti, investendo l'amministrazione procedente dell'onere di attivare gli opportuni meccanismi per procedere alla stabilizzazione del precariato.

Ne consegue, che la resistente avrebbe dovuto provvedere all'assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 1, diversamente, avrebbe dovuto indire le procedure di reclutamento riservate ai lavoratori con il profilo compatibile con il comma 2.

Dunque, non vi sono dubbi che le stabilizzazioni delle due categorie di lavoratori devono necessariamente procedere su percorsi differenziati, poiché aventi ad oggetto profili non assimilabili con caratteristiche eterogenee.

Tuttavia, i dettami del legislatore non sono stati recepiti correttamente dall'INAF, la quale non ha effettuato una corretta distinzione tra le categorie di precari, che sono confluite nelle medesime procedure di reclutamento.

Com'è noto, con la delibera n. 60/2018, concernente le *"Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni"*, l'amministrazione resistente ha stabilito l'approvazione di un *"piano generale di arruolamento del personale"* in ottemperanza al disposto del D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017 per la stabilizzazione dei lavoratori precari a tempo determinato.

A tal fine, giova rammentare che attraverso detto provvedimento l'INAF ha compiuto una valutazione del personale del tutto arbitraria, attribuendo i requisiti indicati dal comma 1 del D.Lgs. 75/2017, esclusivamente ai lavoratori che hanno maturato i tre anni di anzianità unicamente con contratto a tempo determinato, escludendo pertanto tutti i lavoratori che hanno maturato i tre anni di anzianità sia con contratto a tempo determinato sia con altre tipologie di contratto quali l'assegno di ricerca.

Si noti, che l'amministrazione ha effettuato detta selezione in totale inosservanza sia del disposto della circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, come pure, del parere fornito dell'Avvocatura Generale dello Stato allo scopo di fornire chiarimenti in ordine alla corretta individuazione del personale precario.

Nel dettaglio, la circolare n. 1/2018, recante gli *"indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"* forniva alcune integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017 n. 3 e alcuni chiarimenti sulla portata dell'art. 20, co. 1, D.Lgs. 75/2017, affermando che *"resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell'articolo 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione, come chiarito al § 3.2.1. della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato"* (doc. 7 – Circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione).

Si osserva, che su apposita richiesta dell'INAF, l'Avvocatura Generale dello Stato si è espressa relativamente *"all'applicazione rigorosa dell'articolo 20, comma 1, del Decreto*

legislativo 25 maggio 2017, numero 75, o a quella ritenuta più estensiva delle successive circolari della Funzione Pubblica”, affermando che: “conclusivamente, fermo restando che i destinatari del comma 1 sono soltanto i lavoratori a tempo determinato che abbiano superato il pubblico concorso, per quanto attiene il requisito dell’anzianità, le circolari anzidette hanno ritenuto periodo utile di “servizio”, ai fini del comma 1, anche quello prestato dagli interessati con le diverse tipologie di lavoro flessibile. Alla luce di quanto sopra, pur non potendosi negare dubbi interpretativi circa la normativa in oggetto e ferma restando l’autonomia di codesto istituto in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare, derivante dalla forma verbale “possono”, utilizzare al comma 1, parrebbe conforme alle suddette circolari, e non esclusa nella norma primaria, una interpretazione di quest’ultima nel senso che, ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), si tenga conto anche dell’attività svolta come assegnista di ricerca” (doc. 1 - Delibera n. 60/2018 dell’Istituto Nazionale di Astrofisica).

Ebbene, nonostante la Circolare 1/2018 e il parere fornito dall’Avvocatura Generale dello Stato fossero univoci rispetto ad un’ interpretazione estensiva del comma 1 dell’art. 20, D.Lgs. 75/2017, con conseguente inclusione dei contratti flessibili e non solo di quelli a tempo determinato, l’INAF ha artatamente assimilato i lavoratori precari che hanno raggiunto il requisito dei tre anni di anzianità sommando i contratti a tempo determinato e i contratti flessibili, al pari del personale di servizio con il profilo riconducibile al comma 2, costringendo di fatto tali categorie a partecipare ai medesimi concorsi, nonostante i primi dovessero beneficiare della stabilizzazione ai sensi del primo comma.

Quanto finora affermato trova altresì riscontro nella pubblicazione di un atto interno contenente “l’elenco dei potenziali aventi titolo all’accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75” offerto in allegato al documento a firma del Direttore Generale, dal quale di evince che “ai fini dell’inserimento dei potenziali aventi titolo nelle liste di cui al comma 1 del citato articolo 20 è stata considerata l’anzianità minima di tre anni maturata esclusivamente con rapporti di lavoro in servizio di ruolo a tempo determinato, in coerenza con quanto previsto dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2018” (doc. 6 -Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75-2017).

Nello specifico, osservando tale documento risalta la distinzione iniqua del personale in tre differenti categorie: la prima relativa ai possessori dei requisiti richiamati dal comma 1;

la seconda attiene ai precari in possesso delle specifiche di cui al comma 2; l'ultima, manifestamente illegittima, riguarda i ricorrenti oggetto della discriminazione operata dalla delibera 60/2018.

Si rimarca che tale ultima categoria non trova alcun riscontro normativo, infatti identifica una tipologia di ricorrenti generata dalla "singolare combinazione" tra il disposto del comma 1 e i dettami del comma 2 dell'art. 20, D. Lgs. 75/2017. Ne risulta, che tali lavoratori precari vengono identificati dall'INAF come coloro che *"hanno titolo alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e della Circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e possono partecipare ai concorsi riservati di cui al comma 2 del citato articolo 20"* (doc. 6 -Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75-2017).

È di tutta evidenza che l'operato dell'INAF risulta caratterizzato da una illegittimità endemica, che colpisce finanche gli atti successivi relativi alla procedura di reclutamento bandita con i provvedimenti n. 228/2018 e 238/2018, adottati in violazione dell' art. 20, co. 1 e 2 del D.Lgs 75/2017, della Circolare n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, degli artt. 3 e 4 della Cost., come pure, in manifesto eccesso di potere per disparità di trattamento.

Ebbene, la condotta esecrabile della resistente ha condizionato marcatamente i risultati delle procedure di stabilizzazione indette ai sensi del co. 2 dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017, in quanto la partecipazione di soggetti estranei, privi dei requisiti previsti dal comma 2, ha comportato l'esclusione di svariati lavoratori precari aventi le qualità per partecipare alle procedure riservate.

Difatti, è di tutta evidenze che le *"graduatorie di merito"* contenute nell'*allegato 1)* della determina n. 301/2018 del 15.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, risultano fortemente illegittime e condizionate dalla partecipazione di soggetti che avrebbero dovuto essere stabilizzati mediante assunzione diretta.

Tale circostanza risulta radicata ed estesa a tutte le graduatorie pubblicate, dove si evince una macroscopica alterazione dei risultati delle prove selettive, in forza dell'errata valutazione del precariato compiuta inizialmente dall'INAF.

Quanto profusamente rappresentato si attaglia perfettamente alle graduatorie relative all' articolazione 4.1, come pure, all'articolazione 4.2, dove il ricorrente ha ricevuto un

importante documento a causa della partecipazione di precari non aventi i requisiti (doc.5 - Allegato numero 1 "Graduatorie di merito").

Si rileva che il Dott. Giacomo Bonnoli è rimasto escluso dalla stabilizzazione nonostante avesse il profilo riconducibile al comma 2 e una valutazione positiva in termini di punteggio.

A seguito di un'attenta analisi di entrambe le graduatorie citate, è di tutta evidenza la massiccia presenza nelle prime posizioni di precari non aventi titolo alla partecipazione.

In primo luogo, per quanto attiene il concorso identificato dall'articolazione 4.1, si rileva che quest'ultimo era orientato alla selezione di ben sette risorse con il profilo di ricercatore, avente attinenza con la macroarea "Astrofisica relativistica e particelle", ed in particolare con l'articolazione "Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici".

Tuttavia, operando un confronto tra i nominativi dei primi sette classificati con "l'elenco dei potenziali aventi titolo all'accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75" si evince che solamente il Dott. Roberto Mignani, il Dott. Paolo Esposito e il Dott. Antonino D'Ai, possedevano i requisiti per partecipare alla procedura (doc. 6 - Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lga. 75-2017)

Al contrario, i restanti quattro vincitori del concorso, ovverosia il Dott. Andrea Melandri, il Dott. Alessandro Corongiu, il Dott. Filippo D'Ammando e la Dott.ssa Elisabetta Maiorano, non hanno i requisiti per partecipare alla procedura, in quanto aventi un profilo riconducibile al co. 1, dell' art. 20, del D.lgs 75/2017 e quindi idonei ad essere stabilizzati dall'INAF mediante assunzione diretta.

Inoltre, all'interno della prefata graduatoria risaltano i nominativi di numerosi altri partecipanti privi dei requisiti per la partecipazione, tra questi vi è la Dott.ssa Elise Egron, che ha preso illegittimamente parte alla procedura.

Ne consegue, che la partecipazione al predetto concorso di tali precari è del tutto illegittima e comporta una compressione del diritto del ricorrente a beneficiare della stabilizzazione ai sensi del co. 2, art. 20, D.lgs. 75/2017.

Invero, espungendo tutti i nominativi dei lavoratori precari privi dei requisiti dalla graduatoria, emerge che il Dott. Bonnoli risulta tra i vincitori del concorso.

Precisamente, elidendo l'illegittimità che affligge la graduatoria, il ricorrente ha diritto a scorrere dalla undicesima fino alla sesta posizione.

È lapalissiano che la presenza dei summenzionati precari, privi dei requisiti di cui al comma secondo, ha fortemente penalizzato il ricorrente e pregiudicato il suo diritto ad essere stabilizzato mediante il superamento di una procedura di reclutamento riservata.

Difatti, come ampiamente dimostrato, il Dott. Bonnoli ha tutti i requisiti per classificarsi tra i primi sette nella graduatoria di merito.

Giustappunto, detta esclusione è da attribuire esclusivamente alla presenza di lavoratori precari senza titolo.

In secondo luogo, si osserva che anche la graduatoria relativa all'articolazione 4.2 risulta viziata dalla presenza di numerosi precari aventi un profilo riconducibile al comma 1.

A ben vedere, tale procedura era orientata alla selezione di due risorse con il profilo di ricercatore, avente attinenza con la macroarea *"Astrofisica relativistica e particelle"*, ed in particolare con l'articolazione *"Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle"*.

Analizzando la graduatoria di merito, emerge che i due soggetti vincitori risultano privi dei requisiti stabiliti dal comma secondo per partecipare alla procedura riservata.

Infatti, sia il Dott. Andrea Melandri, sia la Dott.ssa Alessandra Lamastra hanno un profilo che integra i requisiti di cui al comma 1, come si apprende operando un confronto con *"l'elenco dei potenziali aventi titolo all'accesso alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75"* (doc. 6 - Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lga. 75-2017).

È apodittico che detti lavoratori hanno preso parte alla procedura in maniera del tutto illegittima, poiché hanno diritto alla stabilizzazione mediante assunzione diretta.

Vale osservare che in assenza di essi il Dott. Bonnoli sarebbe risultato vincitore, classificandosi al primo posto con un punteggio di 83,3.

Alla luce di ciò, si rende quindi opportuno censurare le graduatorie approvate dall'INAF, laddove presentano i nominativi di lavoratori privi dei requisiti stabiliti dal co. 2, dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Pertanto, la determina n. 301/2018 del 15.11.2018 e le graduatorie afferenti alle articolazioni 4.1 e 4.2, contenute nell'allegato numero 1, risultano illegittime, perchè adottate in netta violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017.

Si registra, altresì, una violazione dell' art. 97 della Costituzione, alla stregua del quale la pubblica amministrazione deve agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Inoltre, l'INAF non ha osservato il divieto di compiere atti di natura discriminatoria, ribadito implicitamente dal principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Tali principi si concretizzano in una serie di criteri riconducibili ai concetti di efficacia e di efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà. L' amministrazione resistente avrebbe, pertanto, dovuto operare nel rispetto di tali principi garantendo alla ricorrente la partecipazione alla procedura di reclutamento ad essi riservata ex art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017, in condizioni di assoluta parità congiuntamente a lavoratori precari aventi un profilo assimilabile per tipologia di contratti, promuovendo altresì i principi sanciti dall'articolo 4 della Costituzione rispetto alla pari dignità dei lavoratori.

Non vi sono dubbi che gli atti impugnati sono altresì viziati da eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto l'amministrazione ha agito in maniera inopportuna includendo i lavoratori che hanno diritto alla stabilizzazione diretta all'interno dei concorsi riservati al ricorrente, comportando così una lesione del suo diritto ad essere stabilizzato a tempo indeterminato.

Alla luce di tali evidenze, è ampiamente dimostrato che l'operato della resistente risulta meritevole di censura, in quanto i provvedimenti oggetto di impugnazione sono afflitti da manifesta illegittimità e particolarmente pregiudizievoli per il diritto del Dott. Bonnoli a beneficiare della stabilizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20, del D.Lgs. 75/2017.

Appare quindi doveroso rimarcare il gravissimo nocumento e le ripercussioni che ne discendono, sia sulla sfera lavorativa sia sulla qualità della vita, e quindi sulla salute, del lavoratore che vede così tradito il suo desiderio e diritto ad essere finalmente stabilizzato a tempo indeterminato dopo anni di precariato.

Si insiste pertanto nell'accoglimento del presente motivo di ricorso.

\* \* \* \* \*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55.DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE  
GRADUATORIE DI MERITO IMPUGNATE

Ciò premesso e ritenuto i ricorrenti, come rappresentati e difesi,

RICORRONO

ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti provvedimenti:

1. Della delibera n. 60/2018 del 4.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante le *"Procedure di stabilizzazione del personale precario previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75: determinazioni"* nella parte in cui dispone di stabilizzare esclusivamente i lavoratori in possesso dei requisiti previsti al comma 1 che hanno maturato un'anzianità di tre anni con contratto a tempo determinato;
2. Della determina n. 228/2018 del 30.07.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, recante l'indizione del *"Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60"*; nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
3. Della determina n. 238/2018 del 07.09.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, relativo al *"Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque "Ricercatori", Terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60: nomina delle Commissioni Esaminatrici"*, nella parte in cui dispone la partecipazione al concorso pubblico per la stabilizzazione, sia per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sia per i lavoratori che soddisfano il requisito del triennio di anzianità di servizio, sancito al comma 1, sommando a contratti di lavoro a tempo determinato anche altre tipologie di contratto flessibile;
4. Della determina n. 301/2018 del 15.11.2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella parte in cui approva *"le graduatorie di merito"* del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, indetto con Determina Direttoriale di 30 luglio 2018, numero 228;

5. E nella parte in cui autorizza *“l’assunzione a decorrere dal 1° dicembre 2018 dei vincitori delle singole procedure concorsuali, come individuati nelle graduatorie di merito”*;
6. Dell’allegato numero 1), avente ad oggetto le *“graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, ai fini del reclutamento di numero quarantacinque “ricercatori”, Terzo Livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60”*, nella parte relativa all’approvazione della graduatoria afferente alla Macroarea MA 4, Articolazione 4.1 *“Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici”*, in cui risultano i nominativi dei lavoratori aventi un profilo riconducibile al comma 1, che hanno preso parte illegittimamente alla procedura concorsuale riservata ai lavoratori da stabilizzare ai sensi del comma 2;
7. E nella parte relativa all’approvazione della graduatoria afferente alla Macroarea MA 4, Articolazione 4.2 *“Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle”*, in cui risultano i nominativi dei lavoratori aventi un profilo riconducibile al comma 1, che hanno preso parte illegittimamente alla procedura concorsuale riservata ai lavoratori da stabilizzare ai sensi del comma 2;
8. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza

In ordine al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove il Dott. Bonnoli avrebbe avuto diritto ad essere stabilizzato, mediante il superamento di una procedura di reclutamento ad esso riservata ex art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017, risulta esclusa a causa della presenza illegittima di lavoratori precari privi dei requisiti necessari per la partecipazione, con la conseguenza di non poter essere stabilizzata a tempo indeterminato.

E’ di tutta evidenza che la mancata assunzione a tempo indeterminato del ricorrente consolida il nocumento subito con l’ulteriore pregiudizio del rischio della perdita del posto di lavoro qualora l’assegno di ricerca non venga rinnovato.

Ne consegue, che la permanenza dei lavoratori precari presso l'INAF è caratterizzata dall'incertezza e condizionata dalla presenza dei fondi per sostenere il progetto a cui il lavoratore è assegnato, difatti, qualora questi venissero a mancare il titolare dell' assegno di ricerca perderebbe certamente l'impiego.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione acquisire il personale e le competenze specifiche che essi hanno maturato nel corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tali risorse per la complessa attività di ricerca a cui sono assegnati.

Roma, 09.01.2019

Avv. Domenico Naso

\* \* \* \* \*

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

#### VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere il ricorso unitamente all'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Procura alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si versano in produzione:

- 1- delibera n. 60/2018;
- 2- Determina n. 228/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 3- Determina n. 238/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 4- Determina n. 301/2018 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- 5- Allegato numero 1) "Graduatorie di merito";
- 6- Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lga. 75-2017;
- 7- Circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione;

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 09.01.2019

Avv. Domenico Naso

